

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
RG PU. 159-2/ 2023

in composizione monocratica, nella persona del dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa da **Borgo Fabrizio**, nato a **Salerno 28 Febbraio 1965** (C.F. BRGFRZ65B28F839D), assistito dall'Avv. Camillo Bruno con studio in Napoli alla Via Giacinto Gigante n. 174 e dal gestore della crisi, Avv. Francesco Saverio Orlando con studio in Napoli alla via Bartolo Longo n. 333,

Commissario Giudiziale, Avv. Valeria Manzo, nominata con decreto di apertura del 4 Luglio 2023.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato in data 23 Giugno 2023, nei termini all'uopo concessi dal Tribunale, come appresso si dirà, il ricorrente ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss CCII. Invero, la Curatela del fallimento **"SALERNITANA SPORT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"** (Trib. Salerno R.G. n. 53/2006) ha depositato innanzi a questo Tribunale istanza per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore **Borgo Fabrizio** (ai sensi dell'art. 268 co. 2 C.C.I.I.) a cui è seguito l'apertura del procedimento unitario n. 159/2023.

Borgo Fabrizio, dunque, nel costituirsi nel detto procedimento, formulava istanza per l'apertura di un concordato minore, sicché il Tribunale concedeva, all'udienza del 26 Aprile 2023, il termine di giorni 60 al fine di predisporre la proposta e consentire all'OCC di formulare la propria relazione ex art. 76 CCII.

Con decreto del 4 Luglio 2023 veniva quindi dichiarata aperta la procedura e veniva disposto, a norma dell'art. 78 CCII, l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato ex art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

- che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale di Dottore Commercialista;
- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;

Va precisato altresì che oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 2, CCII, nonché l'elenco dei creditori ammessi al voto.

La proposta è stata comunicata ai creditori a mezzo pec, nella versione riveduta e modulata all'esito delle osservazioni all'udienza del 14 Dicembre 2023 e dopo alcune precisazioni di credito pervenute da ADER e dall'Ente Previdenziale, con termine di ulteriori giorni 15 per le manifestazioni di adesione (o non adesione).

All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata dalla maggioranza dei creditori e quindi nulla osta, sul piano del giudizio di ammissibilità e fattibilità del piano, mancando contestazioni da parte dei creditori, all'omologazione della proposta di concordato.

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da **Borgo Fabrizio, C.F. BRGFRZ65B28F839D**, residente a **VIA GIACINTO GIGANTE 174 NAPOLI**, dichiara chiusa la procedura.

Napoli, 30 Gennaio 2024

Il Giudice Delegato

Dottor Francesco Paolo Feo